

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **240/1976** (ECLI:IT:COST:1976:240)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **DE MARCO**

Camera di Consiglio del **28/10/1976**; Decisione del **25/11/1976**

Deposito del **06/12/1976**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8598**

Atti decisi:

N. 240

ORDINANZA 25 NOVEMBRE 1976

Deposito in cancelleria: 6 dicembre 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 333 del 15 dicembre 1976.

Pres. ROSSI - Rel. DE MARCO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 (Concessione di amnistia in materia di reati finanziari), e del d.l. 5 novembre 1973, n. 660

(Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 aprile 1975 dal tribunale di Firenze, nel procedimento penale a carico di Marconcini Mauro, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 228 del 27 agosto 1975;

2) ordinanza emessa il 24 aprile 1975 dal tribunale di Ferrara, nel procedimento penale a carico di Vitali Alessandro, iscritta al n. 292 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 228 del 27 agosto 1975.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1975 il Giudice relatore Angelo De Marco.

Ritenuto che con ordinanza 22 aprile 1975 il tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 (Concessione di amnistia in materia di reati finanziari), in quanto prevede che l'amnistia si applica soltanto ai reati riferibili alle pendenze e alle situazioni concernenti i tributi da regolarizzare a norma del d.l. 5 novembre 1973, n. 660, così come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 1973, n. 823, e non anche alle pendenze già regolarizzate al momento dell'emanazione del decreto di amnistia;

che con ordinanza 24 aprile 1975 il tribunale di Ferrara ha sollevato, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, e del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia finanziaria), nelle parti in cui prevedono che possono fruire del condono e dell'amnistia soltanto coloro le cui posizioni fiscali non siano state ancora definite, escludendo coloro che hanno invece già provveduto a definire posizioni in tutto analoghe;

che nessuno si è costituito in giudizio.

Considerato che le questioni sollevate con le ordinanze in epigrafe relativamente al d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 sono identiche ed uguali a quella dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n. 32 del 1976;

che la questione relativa al d.l. 5 novembre 1973, n. 660, è in tutto analoga a quella dichiarata non fondata con tale sentenza, così da potersi totalmente estendere ad essa gli argomenti e le conclusioni ivi enunciate;

che non vengono addotti profili nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 (Concessione di amnistia in materia di reati finanziari) e del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia finanziaria), sollevate con le ordinanze citate in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.